

Legge regionale 22 luglio 2025, n. 10.

“Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2025, n. 2 (Interventi a favore del cicloturismo in Campania)”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2025, n. 2)

1. All’articolo 4 della legge regionale 19 marzo 2025, n. 2 (Interventi a favore del cicloturismo in Campania) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Associazioni regionali di cicloturismo”;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. È garantita un’adeguata informazione al turista attraverso le associazioni regionali di cicloturismo di cui agli elenchi tenuti dal Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT).”;

c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Tommaso Pellegrino.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 20 maggio 2025 con il n. 447 del registro generale ed assegnata per l'esame alla III Commissione Consiliare Permanente (Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi).

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'8 luglio 2025.

Legge regionale 22 luglio 2025, n. 11.

“Riconoscimento delle isole di Capri, Ischia e Procida, facenti parte dell’arcipelago campano, dei Comuni di Sessa Aurunca, Piedimonte Matese, Sapri e Vico Equense e di altri ambiti come zone disagiate”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Finalità e obiettivi)

1. La Regione Campania riconosce le isole di Capri, Ischia e Procida, facenti parte dell’arcipelago campano e i Comuni di Sessa Aurunca, Piedimonte Matese, Sapri e Vico Equense e di altri ambiti come zone disagiate sotto il profilo della fruizione dei servizi sanitari.
2. Ai Comuni individuati al comma 1, già sede di presidi ospedalieri periferici, si aggiungono gli ambiti con situazioni orografiche segnalate dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL) di appartenenza e le zone carenti non coperte dopo due pubblicazioni sul Bollettino ufficiale della Regione Campania, ai sensi dell’accordo integrativo regionale per la Pediatria di famiglia della Regione Campania del 2004.
3. Il riconoscimento di cui al presente articolo ha l’obiettivo di migliorare la qualità di vita e l’erogazione dei servizi sanitari nei suddetti territori sia per i cittadini residenti che per i fruitori dei servizi turistici collegati.

Art. 2

(Ambiti di intervento)

1. Gli ambiti di intervento per il raggiungimento delle finalità e obiettivi di cui all’articolo 1 sono:
 - a) sviluppo e miglioramento della mobilità da e per i territori individuati all’articolo 1, per favorire l’accessibilità ai luoghi di cura e di interesse sotto il profilo sanitario;
 - b) miglioramento delle condizioni di viaggio per il personale sanitario medico e paramedico, per i familiari dei pazienti, per i pazienti e quanti altri devono accedere ai servizi sanitari;
 - c) potenziamento dei servizi sanitari intesi come presidi ospedalieri, diagnostici, residenze sanitarie assistite, medicina territoriale, punti nascita, con particolare attenzione ai servizi destinati ai malati oncologici;
 - d) innalzamento degli standard operativi, tecnologici e di sicurezza relativi al primo livello di assistenza ostetrica e pediatrica neonatale;
 - e) potenziamento della guardia attiva di anestesia, ostetricia, ginecologia, pediatria, oltre a tutti gli altri requisiti previsti e, in particolare, necessari per l’attivazione in tempi rapidi di sala operatoria per parti ed interventi, esami di laboratorio urgenti, esami radiologici e disponibilità di emoderivati;
 - f) assegnazione di personale sanitario medico e paramedico con riconoscimento per il periodo di servizio svolto nei territori di cui all’articolo 1, in ragione dello stato di disagio e delle condizioni,

che ne favoriscono la permanenza stabile o l'assegnazione per periodi non inferiori a quelli previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), salve motivate e documentate ragioni, che rendono inderogabile il trasferimento ad altra sede.

Art. 3

(Modalità)

1. Ogni ASL di competenza dei territori di cui all'articolo 1, nel rispetto della vigente normativa in materia di definizione di area disagiata per i servizi sanitari e fatta salva la conformità ai contenuti ed alle finalità del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, prevede nei propri atti aziendali un'apposita programmazione che tenga conto delle aree disagiate, d'intesa con gli uffici della Giunta regionale dediti al Servizio Sanitario Regionale (SSR).
2. Per tutti gli interventi previsti dalla presente legge che non rientrano nella competenza della spesa sanitaria, si provvede nell'ambito delle programmazioni di settore già esistenti, senza oneri aggiuntivi, attingendo alle risorse finanziarie, umane e strumentali di cui l'amministrazione dispone a legislazione vigente.

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Non sono previsti ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa dei Consiglieri Gennaro Oliviero e Tommaso Pellegrino.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 5 giugno 2025 con il n. 453 del registro generale ed assegnata per l'esame alla I Commissione Consiliare Permanente (Affari istituzionali, Amministrazione Civile, Rapporti internazionali, Autonomie e piccoli comuni, Affari Generali, Sicurezza delle città, Risorse umane, Ordinamento della Regione).

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'8 luglio 2025.

Legge regionale 22 luglio 2025, n. 12.

“Testo unico in materia di cultura della legalità e misure di sostegno in favore delle vittime di criminalità. Disposizioni di riordino e abrogazione di norme regionali”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione Campania, come previsto dall'articolo 1, comma 2 dello Statuto regionale, ispira la propria azione ai principi della democrazia, dello stato di diritto e della centralità della persona umana e garantisce e promuove i principi di uguaglianza, solidarietà, libertà, giustizia sociale e pari opportunità tra donne e uomini.
2. La Regione Campania, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato, concorre allo sviluppo della cultura della legalità, della cittadinanza responsabile e dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale.

Art. 2

(Oggetto)

1. La Regione, con la presente legge, promuove un sistema integrato di iniziative e progetti volti ad attuare politiche educative, culturali e sociali che mirano alla diffusione della cultura della legalità, alla prevenzione della criminalità e al sostegno delle vittime innocenti della criminalità.

Art. 3

(Linee di intervento regionali)

1. La Giunta regionale definisce annualmente le linee di intervento per le politiche integrate di promozione della cultura della legalità e di sostegno delle vittime di criminalità, in relazione alle specifiche esigenze emergenti nel territorio e nell'ambito delle risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie disponibili.
2. La programmazione annuale definisce:
 - a) le priorità degli interventi da attuare, tenendo conto delle iniziative realizzate nell'ambito delle politiche di settore, con particolare riferimento a quelle attuate ai sensi della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) e della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 34 (Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro

figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza), e degli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 5;

b) l'indicazione delle risorse finanziarie e organizzative dedicate agli interventi da attuare e delle strutture regionali responsabili della loro attuazione.

3. Le linee di intervento sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni consiliari.

Art. 4

(Attuazione degli interventi)

1. La Giunta regionale, per l'attuazione delle misure di accompagnamento, promozione e sostegno alle vittime della criminalità può avvalersi, nel rispetto della normativa vigente comunitaria nazionale e regionale, della Fondazione Politiche Integrate di Sicurezza (POLIS).

Art. 5

(Collaborazione istituzionale)

1. La Regione, al fine di garantire una migliore utilizzazione delle risorse e l'efficace raggiungimento delle finalità della presente legge, favorisce il metodo della concertazione istituzionale nella programmazione e attuazione degli interventi sul territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e stipula, nell'ambito delle proprie competenze, protocolli d'intesa, accordi di programma e altri accordi di collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti nel territorio regionale, con organi e amministrazioni statali, comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, e con altri enti pubblici.

Art. 6

(Concertazione sociale e rapporti con le organizzazioni e le associazioni del Terzo Settore)

1. La Regione adotta, nella programmazione degli interventi sul territorio regionale, il metodo della consultazione delle associazioni dei familiari delle vittime e delle associazioni e organizzazioni del settore e favorisce l'attivazione e il consolidamento di partenariati e coalizioni locali con la collaborazione delle organizzazioni del settore di comprovata esperienza e competenza.

2. La Regione promuove la stipula di accordi di collaborazione con:

a) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e operanti nel settore dell'educazione alla legalità, del contrasto alla criminalità organizzata e per il sostegno alle vittime dei reati;

b) le associazioni o le fondazioni antiracket e antiusura, con sede in Campania, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) o iscritte negli elenchi prefettizi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura).

3. La Regione promuove altresì la stipula degli accordi previsti al comma 2 da parte degli enti locali del territorio regionale.

Art. 7

(Cabina di regia)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e senza ulteriori oneri a carico del bilancio, è istituita la cabina di regia regionale delle misure di sostegno in favore delle vittime di criminalità.
2. La cabina di regia è composta dall'assessore regionale alla legalità e sicurezza integrata, o suo delegato, dal presidente della commissione consiliare competente per materia, dal presidente della Fondazione Polis, o suo delegato, e dal responsabile dell'ufficio speciale competente in materia di legalità e sicurezza.
3. La cabina di regia si riunisce almeno una volta all'anno al fine di definire le linee di intervento integrate di promozione della cultura della legalità e di sostegno delle vittime di criminalità, di cui all'articolo 3, coinvolgendo gli assessori competenti per materia con le rispettive direzioni generali, nonché il commissario di cui all'articolo 11.
4. L'ufficio speciale competente in materia di legalità e sicurezza assicura il supporto organizzativo per l'espletamento delle attività della cabina di regia.
5. I componenti della cabina di regia svolgono il loro incarico a titolo gratuito, la cui partecipazione non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati, e restano in carica per la durata della legislatura.

Titolo II

Interventi e politiche regionali

Capo I

(Interventi per la cultura della legalità e la prevenzione della criminalità)

Art. 8

(Iniziative a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nella scuola e nelle università)

1. La Regione promuove azioni finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità, rivolta in particolare ai giovani, mediante la realizzazione, anche in collaborazione con le Istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado e le Università presenti sul territorio regionale, di iniziative, come attività didattiche integrative, seminari di studio e laboratori, indagini e ricerche, proiezioni di film o documentari, incontri e dibattiti, con particolare attenzione ai fenomeni della criminalità organizzata e delle devianze giovanili, anche nell'ambito degli interventi e delle politiche regionali di cui alla legge regionale 8 agosto 2016, n. 26 (Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani).

Art. 9

(Iniziative a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nei settori economici - Rating di legalità e marchio etico)

1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dal decreto ministeriale 20 febbraio 2014, n. 57 (Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario), riconosce il rating di legalità quale strumento volto

ad incentivare le imprese ad operare nel rispetto del principio di legalità, attuando comportamenti aziendali improntati alla correttezza, alla trasparenza e alla eticità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito dei procedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, tiene conto del rating di legalità, applicando almeno uno dei sistemi di premialità di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale 57/2014.

3. La Regione concorre alla diffusione dei principi etici nella vita d'impresa e nei comportamenti aziendali e promuove comportamenti eticamente corretti delle imprese e delle filiere di produzione, valorizzando gli strumenti di cui alla legge regionale 21 luglio 2014, n. 14 (Promozione del marchio etico regionale).

4. La Regione sostiene e valorizza le imprese che assumono vittime di reati intenzionali violenti, anche coordinando gli interventi di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 17 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne).

Art. 10

(Interventi per la prevenzione dell'usura)

1. La Regione, al fine di favorire la convivenza civile e democratica e sostenere lo sviluppo economico del proprio territorio, nel convincimento che i reati di usura e di estorsione sono reati contro la collettività e pregiudicano il tessuto economico e sociale della comunità campana, promuove e sostiene attività di prevenzione mediante specifiche azioni di informazione e sensibilizzazione volte a favorire l'emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti nel territorio regionale.

2. La Regione opera per prevenire il ricorso all'usura attraverso la promozione e la stipula di accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, comprese le amministrazioni statali, che possono prevedere la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:

- a) monitorare l'andamento e le caratteristiche del fenomeno;
- b) svolgere iniziative di prevenzione dei fenomeni dell'usura;
- c) svolgere iniziative di formazione, informazione e di sensibilizzazione sull'utilizzazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, rivolte ai soggetti a rischio o già vittime dell'usura.

3. La Regione promuove e sperimenta azioni volte ad agevolare l'accesso al credito e mirate a contrastare i fenomeni di usura anche attraverso strumenti di garanzia o l'utilizzo di fondi rotativi.

Art. 11

(Coordinamento regionale delle iniziative antiracket e antiusura)

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale oppure per delega presso l'assessorato alla sicurezza della Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, il coordinamento regionale delle iniziative antiracket e antiusura, con lo scopo di attivare campagne di sensibilizzazione e di informazione sul territorio regionale e coordinare il lavoro di prevenzione e di contrasto al racket.

2. Il coordinamento è presieduto dal commissario regionale per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato dal Presidente della Giunta regionale e scelto fra persone di comprovata esperienza nell'attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarietà nei confronti delle vittime.

3. Il coordinamento è così composto:

- a) un rappresentante della struttura amministrativa della Giunta regionale in materia di attività produttive e commercio;
 - b) un rappresentante della struttura amministrativa della Giunta regionale in materia di sicurezza, enti locali e polizia urbana;
 - c) un rappresentante della struttura amministrativa della Giunta regionale in materia di politiche sociali;
 - d) tre rappresentanti delle associazioni antiracket e fondazione antiusura con sede in Regione.
4. Il commissario ed i membri del coordinamento svolgono il loro incarico a titolo gratuito, la cui partecipazione non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati, e restano in carica per trenta mesi.

Art. 12

(Iniziative per la Giornata dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime)

1. La Regione definisce le proprie iniziative per la celebrazione, il 21 marzo di ciascun anno, della "Giornata dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime" e promuove analoghe iniziative celebrative presso le scuole di ogni ordine, gli enti locali e le associazioni.

Capo II

(Interventi e politiche a sostegno delle vittime innocenti di reati)

Art. 13

(Interventi a sostegno delle politiche locali per le vittime innocenti di reati)

1. La Regione favorisce, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 5, interventi finalizzati alla realizzazione da parte degli enti locali di progetti integrati di sicurezza urbana che hanno come finalità la prevenzione di attività criminali e l'aiuto alle vittime di criminalità, mediante servizi di:
- a) informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;
 - b) accompagnamento alle vittime e assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento all'accesso ai servizi sociali e territoriali;
 - c) sostegno alla risocializzazione e supporto psicologico.
2. La Regione, in attuazione degli accordi di cui al comma 1, può sostenere progetti dei comuni a favore di vittime innocenti della criminalità organizzata e comune, volti anche a realizzare, se sussistono condizioni di grave disagio o il danno subito ha determinato la mancanza della fonte di reddito per il nucleo familiare, le seguenti attività:
- a) tutoraggio e accompagnamento del minore orfano;
 - b) sostegno ed incentivazione all'espletamento dell'obbligo scolastico per gli orfani minorenni;
 - c) partecipazione agli oneri derivanti dalla regolare frequenza ai corsi di studio della scuola superiore e dell'università, ed ai corsi di qualifica, formazione e specializzazione per gli orfani;
 - d) consulenza ed accompagnamento alle misure di inserimento nel mondo del lavoro;
 - e) contributi per il sostegno al reddito del nucleo familiare ed alle esigenze straordinarie connesse all'atto criminoso.

Art. 14

(Fondo per il sostegno alle vittime di reati intenzionali e violenti)

1. La Regione promuove la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato doloso commesso con violenza alla persona, secondo i principi della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.
2. Al fine di sostenere economicamente le vittime di reati intenzionali e violenti è istituito uno specifico fondo, dotato, in sede di prima applicazione, di euro 500.000,00 per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2025/2027, nell'ambito della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio regionale.
3. I presupposti, i requisiti dei beneficiari, i criteri di accesso e le modalità per l'assegnazione delle risorse sono definiti dalla deliberazione di cui all'articolo 3.

Art. 15

(Sostegno socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, del terrorismo, del dovere e di altre fattispecie criminose)

1. Al fine di sostenere le famiglie colpite dalla criminalità e contribuire ad alleviare le conseguenze ed i disagi economici che ne derivano per i giovani, la Regione promuove misure concrete di solidarietà per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, del terrorismo, del dovere e di reati intenzionali violenti, e ai loro familiari.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, secondo quanto stabilito annualmente nelle linee di intervento di cui all'articolo 3, definisce l'entità delle risorse finalizzate all'assegnazione di borse di studio da destinare a sostegno delle spese per l'istruzione e la formazione di studenti iscritti alla scuola dell'infanzia e scuola primaria, alla scuola secondaria di primo grado, alla scuola secondaria di secondo grado, all'Università e ai corsi di formazione professionale, assicurando altresì il coordinamento con gli interventi a sostegno delle donne vittime di violenza di genere e agli orfani di femminicidio, di cui alla legge regionale 34/2017.
3. Con la medesima deliberazione di cui all'articolo 3, la Giunta regionale definisce i presupposti, i requisiti dei beneficiari, i criteri di accesso e le modalità per l'assegnazione delle borse di studio, distinte per le categorie di studio di cui al comma 2.

Art.16

(Diritto al collocamento obbligatorio)

1. La Regione, nel rispetto della normativa vigente, dà attuazione al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), assumendo nei propri ruoli per chiamata diretta e personale e con livello contrattuale e qualifica corrispondenti al titolo di studio posseduto, con precedenza su ogni altra categoria, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente.
2. Il diritto al collocamento obbligatorio di cui al comma 1 è altresì attuato dagli enti e agenzie istituiti o comunque dipendenti o controllati dalla Regione.
3. Ai fini del riconoscimento del diritto al collocamento obbligatorio di cui al presente articolo, la sussistenza delle qualità e delle condizioni soggettive di cui all'articolo 1 della legge 407/1998 e all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) sono stabilite secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 302/1990.

Art. 17

(Interventi a sostegno delle vittime di usura ed estorsione)

1. La Giunta regionale, secondo quanto stabilito annualmente nelle linee di intervento di cui all'articolo 3, sostiene progetti promossi dalle associazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) rivolti prioritariamente alla realizzazione delle seguenti attività:
 - a) costituzione di parte civile nei procedimenti penali per i reati di usura ed estorsione;
 - b) assistenza legale, consulenza aziendale e supporto psicologico;
 - c) iniziative sociali urgenti ed efficaci finalizzate a prevenire reati di usura e di estorsione nei confronti di persone fisiche in particolari condizioni di necessità.

Titolo III

Disposizioni finali

Art. 18

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione biennale che documenta e descrive:
 - a) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge, evidenziando i risultati ottenuti;
 - b) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 19

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) legge regionale 29 dicembre 1978, n. 61 (Istituzione di un fondo di solidarietà a favore delle famiglie di cittadini campani appartenenti alle forze dell'ordine, deceduti nell'assolvimento delle proprie funzioni, a seguito di atti di terrorismo.);
 - b) legge regionale 26 luglio 1987, n. 33 (Istituzione di un fondo di solidarietà a favore dei cittadini della regione Campania vittime di azioni terroristiche);
 - c) articolo 30 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l'anno 2002);
 - d) legge regionale 9 dicembre 2004, n. 11 (Misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità);
 - e) articolo 36 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - legge finanziaria regionale 2007);
 - f) articolo 2 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - legge finanziaria anno 2009);
 - g) articolo 1, comma 32, della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della regione Campania - legge finanziaria regionale 2013);

h) articolo 1, commi da 49 a 55, della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017);

i) legge regionale 22 dicembre 2018, n. 54 (Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari);

l) regolamento regionale 4 dicembre 2019, n. 12, in attuazione dell'articolo 5, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 2018, n. 54 (Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari).

Art. 20

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, resta confermato fino alla naturale scadenza il commissario di cui all'articolo 8 bis della legge regionale 11/2004 nominato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante dotazione finanziaria di complessivi euro 1.000.000,00, di cui 500.000,00 con le risorse già stanziare in favore della legge regionale n. 54/2018, che si abroga con la presente legge come previsto alla lettera i), comma 1 dell'articolo 19, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, e con ulteriori euro 500.000,00 mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e contestuale incremento di pari importo della Missione 12, Programma 7, Titolo 1, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2025/2027.

2. All'attuazione della presente legge possono concorrere risorse statali e comunitarie, per quanto compatibili.

3. Per gli anni successivi al 2027 si fa fronte con le risorse disponibili quantificate e stanziare annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 22

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa della Consigliera Carmela Fiola.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 24 luglio 2024 con il n. 383 del registro generale ed assegnata per l'esame alla VI Commissione Consiliare Permanente (Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali).

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'8 luglio 2025.

Legge regionale 22 luglio 2025, n. 13.

“Misure per il riordino e l’adeguamento della legislazione”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Modifica dei termini in materia di pianificazione urbanistica)

1. Al fine di uniformare progressivamente l'applicazione della disciplina regionale in materia di governo del territorio da parte degli enti locali e assicurare la coerenza del sistema di pianificazione, sono modificate le seguenti disposizioni:

- a) alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul Governo del territorio):
 - 1) al comma 2 dell'articolo 44, le parole “31 dicembre 2024” e le parole “30 giugno 2025” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “31 dicembre 2025” e “30 giugno 2026”.
 - 2) al comma 3 dell'articolo 44, le parole “30 giugno 2025” sono sostituite con le seguenti: “30 giugno 2026”;
 - 3) il comma 3 dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:

“3. Fino alla data del 31 dicembre 2025 è facoltà dei Comuni adottare il proprio strumento urbanistico secondo la disciplina previgente alla intervenuta legge regionale 29 aprile 2024, n. 5 (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 recante Norme sul Governo del territorio), incluse le procedure previste dal regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio).”.
- b) al comma 4 dell'articolo 3-ter del regolamento regionale 5/2011, le parole “alla data del 31 dicembre 2024 non hanno adottato il PUC” sono sostituite con le seguenti: “non hanno adottato il PUC alla data indicata dall'articolo 44, comma 2, della legge regionale 16/2004,”.

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 22 luglio 2024, n.10)

1. Alla legge regionale 22 luglio 2024, n. 10 (Disciplina del Settore dei Trasporti Pubblici non di Linea e dell'attività di Trasporto di Viaggiatori su Strada) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera d), comma 3 dell'articolo 9, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “Il Comune nel cui territorio la violazione è stata commessa è competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative stabilite e introita i relativi proventi”;
- b) al comma 1 dell'articolo 14 dopo le parole “Giunta regionale” sostituire le “entro dodici mesi” con le seguenti: “entro quindici mesi”;
- c) dopo il comma 6 dell'articolo 21 è aggiunto il seguente:

“6bis. 7 I proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo sono introitati dal Comune nel cui territorio la violazione è stata commessa.”;

d) all'articolo 27:

- 1) al comma 3 la parola “disciplina” è sostituita con la seguente: “sanzione amministrativa”;
- 2) al comma 4 le parole “In attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge 218/2003” sono sostituite dalle seguenti: “Fatto salvo quanto previsto al comma 3”;
- 3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4bis. I proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo sono introitati dal Comune al quale è stata presentata la SCIA.”;

e) il comma 7 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:

“7. I proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo sono introitati dal Comune al quale è stata presentata la SCIA.”;

f) alla lettera c), comma 2 dell'articolo 33, dopo la parola “acquistati” sono aggiunte le seguenti: “, anche parzialmente,”;

g) al comma 1 dell'articolo 36 sostituire le parole “entro dodici mesi” con le seguenti: “entro quindici mesi”;

h) il comma 2 dell'articolo 38 è così sostituito:

“2. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative previste dagli articoli 9, 11, 20, 21, 27, 28, 32, 34 e 35 della presente legge non costituiscono nuove o maggiori entrate per il bilancio regionale e sono introitate dagli enti individuati nei medesimi articoli.”.

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2024, n. 25 e alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 3)

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2024, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 42 è abrogato;

b) alla Tabella C dell'allegato 3 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) le parole “della Chiesa di San Matteo” sono sostituite dalle seguenti: “dell'ex Convento di San Domenico”;
- 2) alla voce “Chiesa di Santa Maria e San Nicola di Ogliara (Sa)”, sostituire le parole “dell'organo” con le seguenti: “del portale”;
- 3) dopo le parole “Arcidiocesi di Salerno – Campagna - Acerno tutela e valorizzazione di aree di particolare interesse culturale, nonché promozione sviluppo turistico e gestione del patrimonio culturale e immateriale regionale” sono aggiunte le seguenti: “al fine di sostenere le attività della Pastorale giovanile diocesana in occasione dell'anno giubilare 2025”;

c) alla Tabella E dell'allegato 3, dopo le parole “Parrocchia Sant'Agrippino” sono aggiunte le seguenti: “del Comune di Arzano”.

2. All'articolo 24 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania), dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conferiti sulla base di avviso bandito ai sensi della disciplina previgente.”.

Art. 4

(Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2019, n. 3)

1. Alla legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1bis dell'articolo 25, le parole “e, comunque, non oltre il 30 giugno 2025” sono soppresse;
- b) per l'effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 10 della legge 6 giugno 2025, n. 82 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali), che sanziona la medesima condotta, il comma 3 dell'articolo 9 e la lettera c-bis), del comma 1, dell'articolo 25 sono abrogati.

Art. 5

(Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1)

1. All'articolo 23 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5bis dopo le parole “amministrazione regionale” sono aggiunte le seguenti: “, da Enti strumentali regionali, Agenzie regionali”;
- b) dopo il comma 5bis è aggiunto il seguente:
“5ter. La disposizione di cui al comma 5bis si applica alle graduatorie approvate successivamente al primo maggio 2024 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.”.

Art. 6

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18)

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2023), dopo le parole “Vigili del Fuoco,” sono aggiunte le seguenti: “e l'Arma dei Carabinieri,”.

Art. 7

(Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2025, n. 7)

1. Dopo l'articolo 38 della legge regionale 6 giugno 2025, n. 7 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi), è aggiunto il seguente:

“Art. 38bis (Disposizioni transitorie)

1. Per il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno e per quelli con consigli in scadenza nell'anno 2025, che sono in possesso di provvedimenti approvativi per l'ampliamento del comprensorio di cui all'Allegato A della presente legge, ai fini della convocazione dell'assemblea dei consorziati per il rinnovo del consiglio dei delegati, in via transitoria e per una sola volta, per garantire la più ampia rappresentatività dei contribuenti negli organi consortili, hanno diritto al voto, in aggiunta ai consorziati già iscritti nei ruoli di contribuenza ed in regola con il pagamento dei contributi, anche i proprietari di immobili siti nel comprensorio di ampliamento secondo le seguenti disposizioni:

- a) per i territori di operatività di cui all'Allegato B della presente legge, la contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25 sono desunti dai ruoli di contribuenza che sono formati, seppur ancora non emessi, mediante i criteri approvati dal piano di classifica vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

b) i territori di ampliamento inclusi nel perimetro di contribuenza, iscritti nel catasto consortile e beneficiari di opere e attività consortili, sono, per una e una sola volta, convenzionalmente iscritti nella prima fascia elettorale.”.

Art. 8

(Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale)

1. Alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) come modificata dalla legge regionale 11 novembre 2024, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2023) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica dell'articolo 26-quinquies è sostituita dalla seguente: “Servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia”;
- b) al comma 2 dell'articolo 26-quinquies, le parole “per la prima infanzia” sono sostituite dalle seguenti: “educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, statali e paritarie” e le parole: “in nidi e micronidi pubblici o privati autorizzati” sono soppresse;
- c) al comma 1 dell'articolo 26-novies, alla lettera e), dopo le parole “delle associazioni familiari” sono aggiunte le seguenti: “, di cui almeno una di rappresentanza dei familiari di persone con disabilità”.

2. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 18/2024, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) l'attivazione di forme di coordinamento con le istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro autonomia e delle indicazioni nazionali, finalizzate a fornire le informazioni sull'andamento e sui risultati scolastici ad entrambi i genitori”.

3. Alla legge regionale 10 dicembre 2024, n. 21 (Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera e), comma 3 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
“e) la costituzione di équipe di diagnosi e cura con competenze in area psichiatrica, psicoterapica e internistico-nutrizionale, composte da psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicoterapeuti, medici dietologi, medici internisti ed endocrinologi, affiancati da psicologi, biologi, dietisti, infermieri, terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, assistenti sociali, educatori professionali socio-sanitari, tecnici della riabilitazione psichiatrica, fisioterapisti;”;
- b) al comma 1 dell'articolo 6, dopo le parole “risorse assegnate annualmente dalla Regione” sono aggiunte le seguenti: “e nel rispetto della normativa vigente in materia di spesa per il personale”;
- c) al comma 2 dell'articolo 6, le parole “Missione 13, Programma 7” sono sostituite dalle seguenti “Missione 12, Programma 7”.

4. La legge regionale 11 novembre 2024, n. 16 (Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n. 165) è abrogata.

Art. 9

(Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 16)

1. All'articolo 4 della legge regionale 18 luglio 2023, n. 16 (Istituzione del Servizio di sociologia del territorio), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, la parola “dieci” è soppresa;
- b) al comma 2, la parola “dieci” è soppresa;

c) al comma 4, la parola “dieci” è soppressa e le parole “per un importo di” fino a “singola annualità” sono sostituite con le seguenti: “nei limiti dello stanziamento complessivo di bilancio per singola annualità”.

Art. 10

(Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38)

1. All’articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38 (Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 - convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), il comma 1 è abrogato.

Art. 11

(Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 15)

1. Al comma 2 dell’articolo 46 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l'anno 2002), come modificato dall’articolo 49, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025), le parole: “di cui all’articolo 19, comma 9 bis del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 8, comma 3 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni – Decreto PA) convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.)”.

Art. 12

(Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 18)

1. Alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 5, è aggiunta la seguente lettera:

“fbis) la tutela delle comunità ospitanti, avuto particolare riguardo ai patrimoni comuni, ambientali e identitari, provvedendo a esercitare funzioni di salvaguardi della destinazione turistica locale in termini di qualità, sostenibilità e sicurezza.”;

b) all’articolo 7:

1) al comma 3, le parole “la progettazione di un PTL”, sono sostituite dalle seguenti: “la progettazione di uno o più PTL”;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3bis. L’articolazione del sistema turistico regionale su base territoriale, come prevista e disciplinata dalla presente legge, incoraggia il riconoscimento delle destinazioni turistiche e delle loro organizzazioni manageriali.”.

Art. 13

(Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 2021, n. 17)

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 17 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne), è aggiunto il seguente:

“3bis. (Tavolo regionale permanente sulla condizione dell'occupazione femminile)

1. È istituito, presso la Giunta regionale, il Tavolo regionale permanente sulla condizione dell'occupazione femminile, di seguito denominato Tavolo, quale strumento di partecipazione, rappresentanza e elaborazione di proposte e strategie dei soggetti che promuovono politiche in materia di occupazione femminile.

2. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato presiede il Tavolo e partecipa il Presidente del Consiglio regionale o suo delegato.

3. Il Tavolo è la sede di confronto dei soggetti interessati per l'esame delle problematiche e delle proposte di politiche e misure necessarie al fine di sostenere l'occupazione femminile e la parità retributiva tra i sessi.

4. Il Tavolo è composto dai rappresentanti dei sindacati, delle associazioni di categoria, degli organismi di parità e politiche di genere, delle istituzioni, degli enti, società pubbliche e ordini professionali attivi in materia di occupazione femminile.

5. Il Tavolo è costituito con deliberazione della Giunta regionale che individua i soggetti partecipanti e definisce le modalità di funzionamento.

6. La partecipazione al Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.”.

Art. 14

(Modifiche alla legge regionale 6 maggio 2013, n. 5)

1. Alla legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 124bis è inserito il seguente:

“124ter. In conformità all'articolo 9 della legge regionale 1/1972, gli enti e le pubbliche amministrazioni concedenti diverse dai Comuni comunicano l'imposta dovuta e le modalità di pagamento ai soggetti passivi di cui al comma 115, che sono tenuti a pagare l'imposta entro il 15 settembre di ciascun anno all'ente che ha rilasciato la concessione. In assenza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato da parte dei medesimi enti, i soggetti passivi sono comunque tenuti al versamento dell'imposta in misura pari a quella dell'anno precedente, salvo conguaglio. Gli enti e le pubbliche amministrazioni concedenti di cui al presente comma comunicano alla Regione, entro il 15 settembre di ciascun anno, i dati riferiti ai soggetti passivi, la base imponibile e l'imposta dovuta, provvedono all'accertamento e alla irrogazione delle sanzioni in caso di mancato versamento, in tutto o in parte, e alla riscossione coattiva degli importi accertati, riversano alla Regione Campania gli incassi ricevuti entro sessanta giorni e trasmettono entro il 31 dicembre di ciascun anno i flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta applicazione dell'imposta. A titolo di ristoro, agli enti e alle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma è riconosciuto un importo pari al cinque per cento degli effettivi importi incassati.”

b) dopo il comma 125 è inserito il seguente:

“125bis. L'imposta è dovuta alla Regione dai titolari delle concessioni e da coloro che sono tenuti al versamento delle somme corrisposte a titolo di indennizzo per le utilizzazioni senza titolo di beni

demaniali marittimi, di zone mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per le utilizzazioni difformi dal titolo concessorio.”.

Art. 15

(Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11)

1. Alla lettera b), comma 2, dell'articolo 6 ter della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo), dopo la parola “province” sono aggiunte le seguenti: “e per la Città Metropolitana di Napoli” e le parole “classificata dall'ISTAT quale zona altimetrica di montagna o collina” sono soppresse.

Art. 16

(Abrogazione articolo 1, comma 152, della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 – Reviviscenza dell'articolo 22, comma 4, della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13, come modificato dall'articolo 1, comma 33, della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5)

1. All'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - collegato alla legge di stabilità regionale 2014), il comma 152 è abrogato.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge vige nuovamente l'articolo 22, comma 4, della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13 (Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di vigilanza sulle farmacie), come modificato dall'articolo 1, comma 33, della legge regionale 5/2013.

Art. 17

(Invarianza finanziaria)

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Luca Cascone.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 9 giugno 2025 con il n. 455 del registro generale ed assegnata per l'esame alla IV Commissione Consiliare Permanente (Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti).

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'8 luglio 2025.

Deliberazione N. 466

Assessore

Assessore FELICE CASUCCI



DIR.GEN/ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
DG 12	06

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 11/07/2025

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

DGR n. 6722 del 9 settembre 1986 - Guide Vulcanologiche. Determinazioni

1)	Presidente	VINCENZO	DE LUCA	Presidente
2)	Vicepresidente	FULVIO	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	NICOLA	CAPUTO	
4)	Assessore	FELICE	CASUCCI	
5)	Assessore	ETTORE	CINQUE	
6)	Assessore	BRUNO	DISCEPOLO	
7)	Assessore	VALERIA	FASCIONE	
8)	Assessore	LUCIA	FORTINI	
9)	Assessore	ANTONIO	MARCHIELLO	
10)	Assessore	MARIO	MORCONE	
11)	Assessore	ARMIDA	FILIPPELLI	
	Segretario	MAURO	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a. con legge regionale del 16 marzo 1986 n. 11 e ss.mm.ii. rubricata *“Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche”*, nell'osservanza dei principi fissati dalla legge quadro del 17 maggio 1983 n. 217, sono stati definiti i requisiti per l'esercizio e per l'accesso alle attività professionali turistiche, attraverso l'istituzione di appositi Albi regionali distinti per professione;
- b. l'art. 15 della citata legge regionale, in particolare, per salvaguardare la incolumità degli escursionisti in visita alle località a elevato rischio, ha previsto l'istituzione di n. 11 Presidi permanenti turistici, tra cui quelli della *“Zona archeologica dei Campi Flegrei e Solfatara”* e del *“Vulcano Vesuvio”*, disponendo al quinto comma del medesimo articolo che *“i requisiti professionali delle guide, il numero delle stesse, le modalità di immissione nei presidi, la formulazione della graduatoria per tale immissione sono determinati, a cadenza biennale, dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni interessate, previo parere della commissione consiliare permanente competente per materia.”*;
- c. il comma 3 dell'articolo di cui alla lettera precedente ha introdotto una specifica disposizione per il sito del Vesuvio stabilendo che *“per la salvaguardia e la incolumità dell'escursionista, la prestazione professionale della guida è obbligatoria per la località Vesuvio al di sopra dei mille metri.”*;
- d. con Delibera di Giunta Regionale n. 6722 del 9 settembre 1986, in ossequio alla menzionata normativa, sono stati definiti i requisiti professionali ed il numero delle guide per ogni presidio assegnando al Presidio Permanente del Vulcano Vesuvio, anche in considerazione del flusso turistico stimato all'epoca, un numero massimo di 37 guide alpine (vulcanologiche) e 10 professionisti (tra guide alpine e guide turistiche) alla Zona archeologica dei Campi Flegrei e Solfatara;
- e. con Delibera di Giunta Regionale n. 7497 del 14 ottobre 1986, è stato istituito il sub albo regionale delle Guide del Vesuvio in cui entravano a far parte le guide già in possesso dell'abilitazione conseguita a seguito del decreto del prefetto del 1971, in attuazione dell'art. 3 della legge regionale n. 11 del 16 marzo 1986;
- f. con Delibera di Giunta Regionale n. 5480 del 26 luglio 1994, in considerazione delle disposizioni della richiamata DGR n. 6722 del 9 settembre 1986 e a completamento dell'organico fissato in numero di 37 unità lavorative, è stata disposta l'indizione del bando di concorso per l'abilitazione di 27 Guide Vulcanologiche nella Regione Campania – Presidio Permanente Vulcano Vesuvio;
- g. con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 9992 del 14 ottobre 1994, è stato approvato il bando di esame, finalizzato alla copertura dell'organico del citato Presidio;
- h. con Delibera di Giunta Regionale n. 21 del 12 febbraio 1999, ad esito della illustrata procedura abilitativa:
 - h.1 sono stati approvati, in via definitiva gli atti delle prove concorsuali con cui venivano dichiarati idonei 39 candidati;
 - h.2 è stato stabilito che di tali professionisti solo i primi 27 fossero assegnati al Presidio Vulcano Vesuvio considerato che nell'organico dei 37 posti disponibili, 10 fossero occupati, ai sensi della Delibera n. 7497/1986 richiamata nella precedente lettera e), da quei professionisti abilitati precedentemente alla L.R. n. 11/86;
 - h.3 è stato disposto che i rimanenti 12 entrassero a far parte di una graduatoria di merito da utilizzare per la copertura di vacanze di organico eventualmente verificatesi nel corso di un biennio;
- i. con Delibera di Giunta Regionale n. 6818 del 03 novembre 1999, constatata la carenza di Guide Vulcanologiche nel Presidio permanente zona Flegrea – Solfatara, istituito anch'esso dalla legge regionale n. 11/86, è stato deliberato di immettere in detto Presidio n. 9 professionisti della graduatoria di merito approvata dalla richiamata DGR n. 21/1999;
- j. con Delibera di Giunta Regionale n. 3902 del 3 agosto 2001, è stato disposto di prorogare fino all'esaurimento la menzionata graduatoria di merito dei candidati idonei per assicurare la copertura di eventuali sopravvenute vacanze di organico del Presidio Permanente Vulcano Vesuvio;
- k. la graduatoria della pregressa procedura selettiva, bandita nel 1994, così come prorogata dalla Delibera di Giunta regionale n. 3902 del 3 agosto 2001 è pervenuta al suo naturale esaurimento

con l'adozione del Decreto Dirigenziale n. 72 del 26 settembre 2024 con cui è stata disposta l'immissione in servizio dell'ultimo professionista dichiarato idoneo;

PREMESSO ALTRESI' che

- a. con la Legge n. 6 del 2 gennaio 1989, "*Ordinamento della professione di guida alpina*", sono stati dettati i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione in parola e ha introdotto espressamente, all'art. 23, la figura professionale della guida vulcanologica, e, al comma 1, dispone che "*l'attività di accompagnamento, a titolo professionale, di persone in ascensioni o escursioni su vulcani è riservata esclusivamente alle guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida iscritti nei relativi albi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, quando preveda percorsi in zone rocciose, ghiacciai, terreni innevati, o richieda comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi*";
- b. la menzionata Legge n. 6/1989, nel regolamentare la professione di guida alpina e guida vulcanologica, ha stabilito che l'iscrizione nei relativi albi avesse efficacia triennale e il suo rinnovo fosse necessariamente subordinato all'accertamento della idoneità psico-fisica del professionista (art. 8, comma 1), attestata da apposito certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale del comune di residenza (art. 5, comma 1, lett. c);
- c. il D. Lgs 2 febbraio 2006, n. 30 "*Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131*", individua i principi fondamentali in materia di professioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sancendo che "*l'esercizio della professione, quale espressione del principio della libertà di iniziativa economica, è tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purché non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume. Le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione*" (art. 2, comma 1);
- d. il D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva 2005/36/CE, ha introdotto il principio del riconoscimento delle qualifiche professionali, superando i vincoli territoriali delle professioni turistiche;
- e. l'articolo 41, comma 11 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, nel modificare il perimetro applicativo dell'art. 15, comma 2 della legge regionale 11/1986, secondo cui "*le prestazioni delle guide per tutto il periodo di attività presso i presidi, sono limitate al solo monumento o alla sola località dove operano*", ha stabilito che, tale disposizione, non si applicasse alle guide vulcanologiche, per cui è consentito alle medesime esercitare la propria prestazione professionale indistintamente su tutti i siti di natura vulcanica;
- f. la Legge Regionale 8 agosto 2014, n. 18 rubricata "*Organizzazione del sistema turistico in Campania*", prevede, tra le altre cose, che la Regione intervenga per "*promuovere la qualità complessiva del sistema turistico regionale, dei prodotti e dei servizi turistici*" (art. 2, c. 1, lett. h), nonché per "*favorire il rafforzamento strutturale e competitivo dell'offerta turistica regionale attraverso il miglioramento della qualità dell'organizzazione delle strutture*";
- g. l'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, in raccordo e cooperazione con il Collegio Regionale delle Guide Alpine, alla luce del costante incremento dei flussi turistici nazionali ed internazionali nonché dell'imminenza del dissequestro del sito della Solfatara da parte dell'Autorità Giudiziaria, aveva dato impulso alla procedura di attivazione del corso di abilitazione alla professione di guida vulcanologica;
- h. con la Delibera di Giunta Regionale n. 297 del 14 giugno 2022, alla luce del quadro normativo vigente e del favorevole parere dell'Avvocatura regionale reso in merito alla legittimazione della Regione all'indizione di detta procedura, è stato preso atto della necessità di avviare il percorso formativo per l'abilitazione di nuove Guide Vulcanologiche nei siti di natura vulcanica del territorio regionale, demandando alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, di concerto con la Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili di attivare il richiamato percorso formativo/abilitativo;
- i. con Decreto Dirigenziale n. 41 del 18/07/2022 sono state approvate le "*Linee guida per la selezione di partecipanti al corso di abilitazione propedeutico al rilascio del titolo per l'esercizio della professione di "Guida Vulcanologica"*" e, contestualmente, è stato decretato di avvalersi dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei per l'organizzazione e la gestione amministrativa e del Collegio Regionale delle Guide Alpine per l'organizzazione scientifica del menzionato corso;

- j. con Decreto Dirigenziale n. 31 del 11/04/2024, ad esito della citata procedura formativo/abilitativa, è stata approvata la graduatoria di merito, composta da 29 candidati dichiarati idonei, subordinando l'esercizio dell'attività alla preliminare e regolare iscrizione nell'albo professionale tenuto dal Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania e al successivo rilascio da parte dell'amministrazione regionale del tesserino identificativo;

PRESO ATTO, sulla base dell'istruttoria dei competenti Uffici regionali, che

- a. degli 11 Presidi Turistici Permanenti previsti dall'art. 15 della L.R. n. 11/1986 solo il Presidio Permanente Vulcano Vesuvio si è regolarmente costituito;
- b. la maggioranza dei professionisti neoabilitati alla professione hanno chiesto di essere immessi nel Presidio Permanente Vulcano Vesuvio attraverso l'ampliamento del numero massimo fissato dalla richiamata DGR n. 6722/1986;
- c. i dati dei flussi turistici sulla base dei quali è stato calcolato il numero massimo di 37 guide vulcanologiche da assegnare al Presidio Permanente Vulcano Vesuvio - PPVV è più che raddoppiato come da comunicazione dell'Ente Parco Vesuvio agli atti del competente Ufficio istruttore;
- d. il recente dissequestro da parte della Corte di Appello di Napoli del sito della Solfatara e la conseguente prossima riapertura richiede la urgente e necessaria presenza di figure professionali in grado di garantire l'incolumità dei turisti e l'accompagnamento in sicurezza degli stessi escursionisti al fine di prevenire il ripetersi di tragedie come quella del 2017 che ne ha determinato la lunga chiusura da parte delle Autorità Giudiziarie preposte;
- e. alla luce del descritto contesto normativo nazionale ed euro-unionale e sull'opportunità di procedere al superamento del numero chiuso di guide vulcanologiche del PPVV, così come fissato dalla DGR n. 6722/1986, è stata formulata specifica richiesta all'Avvocatura regionale circa l'attuale vigenza dell'art. 15 della Legge regionale n. 11/1986;
- f. con parere prot. n. 68/2025, l'Avvocatura regionale ha confermato la persistente vigenza della normativa regionale in tema di Presidi Permanenti sul presupposto che la disposizione che li disciplina involge la specifica materia del turismo che rientra tra quelle cd "residuali" di competenza specifica della potestà legislativa delle regioni, dato che la stessa *"è finalizzata ad istituire ed organizzare un servizio ai turisti/escursionisti, anche per ragioni di incolumità e, dunque, di protezione civile, allorché si tratti di siti vulcanici"*, auspicando, al contempo, la modifica della richiamata n. 6722/1986, al fine di adeguare l'organizzazione dei medesimi presidi permanenti presso i monumenti o le località individuate dalla normativa regionale, nel rispetto dei principi normativi in tema di libera concorrenza e pari opportunità di accesso ed esercizio della professione;
- g. con il richiamato parere, l'Avvocatura ha inoltre precisato che *"la convenzione dell'Ente Parco Vesuvio, che affidava in via esclusiva e addirittura prevedeva (...) un biglietto unico per l'accesso al Vesuvio sopra i mille metri con una guida del presidio si configura(va), in altri termini, in aperto contrasto con i principi sanciti a tutela della concorrenza e delle pari opportunità di accesso ed esercizio della professione"*;
- h. sono state sentite le organizzazioni di categoria il cui esito è agli atti dell'ufficio competente;

PRESO ATTO, sulla base dell'istruttoria dei competenti Uffici regionali, altresì, che

- a. nella richiamata DGR n. 6722/1986:
 - a.1 la funzione del PPVV appare caratterizzata da una marcata compartecipazione delle guide vulcanologiche *"nell'attuazione di direttive tecniche – organizzative"* dell'Ente Parco Vesuvio che, con apposita convenzione con i predetti professionisti, ha previsto che gli stessi siano tenuti a fornire la gestione dell'accompagnamento in sicurezza, ovvero siano preposti, secondo turni prestabiliti, al presidio permanente del sito, dall'orario di apertura a quello di chiusura, ad espletare sopralluoghi finalizzati prioritariamente a garantire la tutela e l'incolumità del turista/escursionista tramite misure di primo soccorso e a gestire in modo ordinato il flusso turistico;
 - a.2 pur individuando e riconoscendo una condizione preferenziale alle guide assegnate ai presidi, è stata temperata tale situazione di oggettivo vantaggio tratteggiando la struttura del presidio, ivi compreso quello del Vesuvio, come *"sempre aperto, nell'ambito delle norme,*

- dei regolamenti e delle direttive emanate dai responsabili organismi sovrintendenti al monumento o località, a tutte le guide abilitate incluse nell'apposito albo ed autorizzate ad esercitare la propria professione, ancorché non compresa fra quelle specificamente destinate ad un presidio”;
- b. la struttura dei presidi, così come intesi dall'organo di governo regionale del 1986 e improntati ad un ampio e dinamico criterio di “apertura” si pone perfettamente in linea con le evoluzioni normative nazionali e comunitarie in tema di esercizio della professione, quale espressione della più ampia libertà di iniziativa economica e del pieno rispetto della disciplina in tema di tutela della concorrenza;
- c. il numero di 37 guide vulcanologiche assegnate al Presidio Permanente Vulcano Vesuvio dalla richiamata Delibera n. 6722 del 9 settembre 1986, è stato definito in modo proporzionale ai flussi turistici dell'epoca e sulla base di criteri di formulazione delle graduatorie da ritenersi ormai superati dalle normative sopravvenute;
- d. il crescente interesse dei visitatori per tutti i siti di natura vulcanica presenti sul territorio regionale, oltre a determinare l'esigenza di un concreto programma di conoscenza e valorizzazione dei medesimi, comporta la necessità di rafforzare ed incrementare il numero di Guide Vulcanologiche rapportandolo alla crescita esponenziale dei flussi turistici nazionali ed internazionali degli ultimi anni diretti sia presso il sito del Vulcano Vesuvio, che rappresenta una delle principali immagini iconiche del territorio campano, che presso l'area Flegrea e la Solfatara la cui prossima apertura, comporterà un sicuro incremento del flusso turistico da organizzare in sicurezza;
- e. il superamento del numero originario di 37 guide vulcanologiche, tutt'ora operanti nel sito del Vulcano Vesuvio, stante anche una elevata età media delle stesse, appare quanto mai indispensabile per gestire in modo ottimale, sia in termini di sicurezza che di qualità dell'offerta, la attuale consistenza dei flussi turistici;
- f. le procedure per l'ammissione al corso formativo per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di guida vulcanologica da ultimo conseguite sono state basate su standard formativi aggiornati e sull'espletamento di rigorose prove selettive, conformi alle disposizioni normative di cui alla richiamata Legge quadro 2 gennaio 1989, n. 6 e alle successive disposizioni del Documento *“Profilo Professionale della Guida Vulcanologica”* approvato con delibera del Consiglio Direttivo del Collegio Nazionale delle Guide Alpine n. 6 del 22 Settembre 2020, trasmesso per conoscenza al competente Ministero quale Organo di Controllo;
- g. in particolare, dall'esame delle disposizioni dettate nel documento di cui alla lettera precedente, deriva che i professionisti neoabilitati con la recente procedura hanno una base formativa più ampia che, accanto alla funzione di illustrare le caratteristiche dell'ambiente montano e vulcanico in cui opera ha soprattutto il fondamentale compito della tutela della *“sicurezza e incolumità dei propri allievi/clienti operando come mitigatore di rischio nelle aree vulcaniche attive, lungo itinerari tecnicamente impegnativi e in qualsiasi condizione”*;
- h. l'ampliamento al PPVV ai professionisti neoabilitati, pertanto, garantirebbe un servizio di accompagnamento più efficiente anche in termini di qualità dell'offerta turistica regionale, tenuto altresì conto che l'ammissione all'ultimo esame di abilitazione all'esercizio di GV, al di là della preparazione teorica, richiedeva, anche da un punto di vista tecnico-pratico *“l'attitudine del candidato a muoversi con decisione e sicurezza su terreno vulcanico, da realizzare con equipaggiamento adeguato alle condizioni dell'alta montagna e con condizioni fisiche e di allenamento adeguate all'impegno complessivo della prova”*;
- i. in armonia con i principi euro-unionali e in conformità alle disposizioni della legge 2 gennaio 1989, n. 6, le prestazioni professionali delle guide vulcanologiche, obbligatorie per la località Vesuvio al di sopra dei mille metri, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 16 marzo 1986 n. 11, devono potersi svolgere nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e di libero accesso all'esercizio della professione;
- j. pertanto, i competenti Uffici regionali propongono:
- j.1 di modificare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 6722 del 9 settembre 1986, al fine di adeguare, secondo il principio di proporzionalità, il numero delle Guide Vulcanologiche operanti presso il Presidio Permanente Vulcano Vesuvio, superando la condizione del numero chiuso previsto dalla stessa DGR n. 6722/1986, in considerazione dell'aumento dei flussi turistici e dell'esigenza di garantire il prevalente interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità degli escursionisti;

- j.2 di stabilire - data la persistente vigenza della normativa regionale in tema di Presidi Permanenti - che presso il Presidio Permanente Vulcano Vesuvio possono esercitare la propria attività tutti i professionisti regolarmente abilitati alla professione di Guida Alpina Vulcanologica e iscritti all'Albo regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania, su base volontaria e previa semplice comunicazione ai competenti uffici in materia di turismo della Regione Campania;
- j.3 di precisare che:
- j.3.1 in considerazione del ruolo della Guida Vulcanologica posta, in modo particolare, a salvaguardia della incolumità e della sicurezza degli escursionisti, lo svolgimento delle attività professionali nel Presidio Permanente Vulcano Vesuvio, sarà sottoposto a verifica periodica del possesso dei requisiti di idoneità psico - fisica attestata da certificato rilasciato dalla competente unità sanitaria locale così come disposto dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6;
 - j.3.2 tutti i professionisti regolarmente abilitati all'esercizio della professione di Guida Alpina e Vulcanologica, iscritti ad un Albo regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche riconosciuto sul territorio nazionale (o, in caso di cittadini di altri Stati membri dell'UE o di Stati extra UE, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali) potranno esercitare la propria attività oltre che sul sito Vesuvio anche nelle altre aree vulcaniche regionali, secondo criteri di disponibilità volontaria e in coordinamento con gli enti gestori dei siti;
 - j.3.3 ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge n. 6/1989, per l'esercizio dell'attività di Guida Vulcanologica da parte di professionisti provenienti dall'estero e in possesso di abilitazione tecnica regolarmente conseguita in base alle disposizioni normative del paese di provenienza, non è previsto l'obbligo di iscrizione nei richiamati Albi professionali, qualora l'attività venga svolta in modo non stabile sul territorio nazionale;

ACQUISITO il parere favorevole della III Commissione Consiliare Permanente prot. n. 0012315/i del 08/07/2025, reso ai sensi dell'art. 15, co. 5, della Legge regionale 16 marzo 1986, n. 11;

RITENUTO, pertanto

- a. di dover modificare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 6722 del 9 settembre 1986, al fine di adeguare, secondo il principio di proporzionalità, il numero delle Guide Vulcanologiche operanti presso il Presidio Permanente Vulcano Vesuvio superando la condizione del numero chiuso previsto dalla stessa DGR n. 6722/1986, in considerazione dell'aumento dei flussi turistici e dell'esigenza di garantire il prevalente interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità degli escursionisti;
- b. di dover stabilire - data la persistente vigenza della normativa regionale in tema di Presidi Permanenti - che presso il Presidio Permanente Vulcano Vesuvio possono esercitare la propria attività tutti i professionisti regolarmente abilitati alla professione di Guida Alpina Vulcanologica e iscritti all'Albo regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania, su base volontaria e previa semplice comunicazione ai competenti uffici in materia di turismo della Regione Campania;
- c. di dover precisare che:
 - c.1 in considerazione del ruolo della Guida vulcanologica posta, in modo particolare, a salvaguardia della incolumità e della sicurezza degli escursionisti, lo svolgimento delle attività professionali nel Presidio Permanente Vulcano Vesuvio, sarà sottoposto a verifica periodica del possesso dei requisiti di idoneità psico - fisica attestata da certificato rilasciato dalla competente unità sanitaria locale così come disposto dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6;
 - c.2 tutti i professionisti regolarmente abilitati all'esercizio della professione di Guida Alpina e Vulcanologica, iscritti a un Albo regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche riconosciuto sul territorio nazionale (o, in caso di cittadini di altri Stati membri dell'UE o di Stati extra UE, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di riconoscimento delle

qualifiche professionali) potranno esercitare la propria attività oltre che sul sito Vesuvio anche nelle altre aree vulcaniche regionali, secondo criteri di disponibilità volontaria e in coordinamento con gli enti gestori dei siti;

- c.3 ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge n. 6/1989, per l'esercizio dell'attività di Guida Vulcanologica da parte di professionisti provenienti dall'estero e in possesso di abilitazione tecnica regolarmente conseguita in base alle disposizioni normative del paese di provenienza, non è previsto l'obbligo di iscrizione nei richiamati Albi professionali qualora l'attività venga svolta in modo non stabile sul territorio nazionale;

VISTI

- a. la legge 17 maggio 1983 n. 217;
- b. la legge regionale n. 11 del 16 marzo 1986 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 15;
- c. D.G.R. n. 6722 del 9 settembre 1986;
- d. D.G.R. n. 7497 del 14 ottobre 1986;
- e. la legge 2 gennaio 1989, n. 6;
- f. la legge 8 marzo 1991, n. 81;
- g. D.G.R. n. 5480 del 26 luglio 1994;
- h. D.P.G.R. n. 9992 del 14 ottobre 1994;
- i. D.G.R. n. 21 del 12 febbraio 1999;
- j. D.G.R. n. 6818 del 03 novembre 1999;
- k. D.G.R. n. 3902 del 3 agosto 2001;
- l. D.G.R. n. 297 del 14 giugno 2022;
- m. il D. Lgs 2 febbraio 2006, n. 30;
- n. il D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;
- o. la legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1;
- p. la legge regionale 8 agosto 2014, n. 18;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. di modificare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 6722 del 9 settembre 1986, al fine di adeguare, secondo il principio di proporzionalità, il numero delle Guide Vulcanologiche operanti presso il Presidio Permanente Vulcano Vesuvio, superando la condizione del numero chiuso previsto dalla stessa DGR n. 6722/1986, in considerazione dell'aumento dei flussi turistici e dell'esigenza di garantire il prevalente interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità degli escursionisti;
2. di stabilire - data la persistente vigenza della normativa regionale in tema di Presidi Permanenti - che presso il Presidio Permanente Vulcano Vesuvio possono esercitare la propria attività tutti i professionisti regolarmente abilitati alla professione di Guida Alpina Vulcanologica e iscritti all'Albo regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania, su base volontaria e previa semplice comunicazione ai competenti uffici in materia di turismo della Regione Campania;
3. di precisare che:
 - 3.1 in considerazione del ruolo della Guida vulcanologica posta, in modo particolare, a salvaguardia della incolumità e della sicurezza degli escursionisti, lo svolgimento delle attività professionali nel Presidio Permanente Vulcano Vesuvio, sarà sottoposto a verifica periodica del possesso dei requisiti di idoneità psico - fisica attestata da certificato rilasciato dalla competente unità sanitaria locale così come disposto dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6;
 - 3.2 tutti i professionisti regolarmente abilitati all'esercizio della professione di Guida Alpina e Vulcanologica, iscritti a un Albo regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche riconosciuto sul territorio nazionale (o, in caso di cittadini di altri Stati membri dell'UE o di Stati extra UE, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali) potranno esercitare la propria attività oltre che sul sito Vesuvio

anche nelle altre aree vulcaniche regionali, secondo criteri di disponibilità volontaria e in coordinamento con gli enti gestori dei siti;

3.3 ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge n. 6/1989, per l'esercizio dell'attività di Guida Vulcanologica da parte di professionisti provenienti dall'estero e in possesso di abilitazione tecnica regolarmente conseguita in base alle disposizioni normative del paese di provenienza, non è previsto l'obbligo di iscrizione nei richiamati Albi professionali qualora l'attività venga svolta in modo non stabile sul territorio nazionale;

4. di trasmettere la presente deliberazione per quanto di rispettiva competenza:

4.1 alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, anche per la notifica al Collegio regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania, al Presidio Permanente Vulcano Vesuvio e all'Ente Parco Nazionale del Vesuvio;

4.2 all'Assessore al Turismo e alla semplificazione amministrativa;

4.3 agli Uffici competenti per la pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale; all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania e sul BURC.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	466	del	11/07/2025	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UD/STAFF DIR.GEN.
				DG 12	06

OGGETTO :

DGR n. 6722 del 9 settembre 1986 - Guide Vulcanologiche. Determinazioni

QUADRO A	COGNOME	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE ↑	Assessore FELICE CASUCCI	23/07/2025
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF	Dott.ssa ROSANNA ROMANO	23/07/2025

DATA ADOZIONE	11/07/2025	VISTO SEGRETERIA DI GIUNTA
COGNOME FERRARA	NOME MAURO	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA 23/07/2025

AI SEGUENTI UFFICI:

40.01.00. Gabinetto del Presidente
40.02.00. Ufficio Legislativo
50.12.00. Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG = Direzione Generale

US = Ufficio Speciale

SM = Struttura di Missione

UDCP = Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente

AVVISO DI RETTIFICA**ALLA LEGGE REGIONALE DEL 6 GIUGNO 2025, N. 7.****“NUOVE NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE E DI RIORDINO DEI CONSORZI”**

Con nota prot. n. 00013079 del 22 luglio 2025 il Presidente del Consiglio regionale ha richiesto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 20 novembre 2009, n. 15 (Regolamento di disciplina del Bollettino Ufficiale della Regione Campania in forma digitale), la pubblicazione dell'avviso di rettifica concernente la lettera d), comma 1, dell'articolo 39 della legge regionale 6 giugno 2025, n. 7.

Testo pubblicato sul BURC n. 38 del 9 giugno 2025:

Articolo 39, comma 1, lettera d)

d) per l'elaborazione dei piani comprensoriali di bonifica e di tutela del territorio di cui all'articolo 5, per le attività di cui all'articolo 6, comma 5, per la costituzione del fondo di rotazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera a), per le attività di cui all'articolo 17, comma 5, lettera c e per il catasto di cui all'articolo 17, con uno stanziamento di euro 1 milione sulla Missione 16, Programma 1, Titolo 2 mediante prelievo di pari importo dalla missione 20, Programma 3, Titolo 2.

Testo corretto da sostituire a quello già pubblicato:

Articolo 39, comma 1, lettera d)

d) per l'elaborazione dei piani comprensoriali di bonifica e di tutela del territorio di cui all'articolo 5, per le attività di cui all'articolo 6, comma 5, per la costituzione del fondo di rotazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera a) e lettera c) e per il catasto di cui all'articolo 17, con uno stanziamento di euro 1 milione sulla Missione 16, Programma 1, Titolo 2 mediante prelievo di pari importo dalla missione 20, Programma 3, Titolo 2.